

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

UFFICIO XI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

VIA NINO MARTOGLIO N. 1 - 93100 CALTANISSETTA

p.e.c.: [uspcl@postacert.istruzione.it](mailto:uspcl@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.cl.usr.sicilia.it>

MIUR.AOOUSPCL.Reg.Uff.-prot. n° 4721 /U

Caltanissetta, 08/10/2013

A tutto il personale  
Sede

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Statali e paritarie  
di Caltanissetta e Provincia

Oggetto: Divieto utilizzo fax per trasmissione documenti fra pubbliche amministrazioni.

Con la presente si comunica che il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto del fare) convertito in legge 09 agosto 2013, n. 98 pubblicato in G.U. il 20 agosto 2013, ha introdotto il **divieto di trasmissione di documenti fra pubbliche amministrazioni attraverso il fax.**

Nel dettaglio l'art. 14, comma 1-bis, ha introdotto un'integrazione all'art. 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - C.A.D.), che ora recita:

*"Art. 47. (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni)*

*2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:*

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;*
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;*
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71. **E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;***
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68".*

Si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 47 comma 1 del C.A.D. già dal 2010<sup>(1)</sup> prevede l'obbligo della comunicazione telematica fra pubbliche amministrazioni:


*"Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza".*

Successivamente nel 2012 è stato introdotto il comma 1-bis<sup>(2)</sup> che rinvia ad una responsabilità dirigenziale e disciplinare:


**"1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare".**

Pertanto si prega di attenersi scrupolosamente a quanto descritto.

L'assistente amministrativo  
Rag. Vincenzo Milia



Il Dirigente  
(Antonio Guzzadauria)



(1) Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera a) ) la modifica dell'art. 47, comma 1; (con l'art. 32, comma 1, lettera b) ) la modifica dell'art. 47, comma 2 lettera b); (con l'art. 32, comma 1, lettera c) ) la modifica dell'art. 47, comma 3.

(2) Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a) ) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 47.